

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "SAPORE DI CAMPANIA"

Articolo 1

La Regione Campania istituisce e gestisce il marchio collettivo di qualità denominato "Sapore di Campania", con le seguenti finalità:

- a) Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli ed alimentari.
- b) Istituire un efficace sistema di controllo per i prodotti delle imprese aderenti al marchio collettivo
- c) Portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo.
- d) Migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni agro-alimentari delle imprese aderenti al marchio, anche promuovendo e sostenendo sistemi di vendita diretta e di filiera corta.

Articolo 2

Il marchio è di proprietà della Regione Campania, che lo concede in uso a tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo istituito per la gestione dello stesso.

La Regione Campania, ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo dei prodotti, approva specifici disciplinari per ogni categoria di prodotto.

La Regione Campania si avvale per le attività di controllo e certificazione delle verifiche di un Organismo di Controllo (di seguito OdC) scelto con procedure di evidenza pubblica fra organismi terzi e indipendenti, conformi alle norme EN 45001 per la categoria EA 01 accreditati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

La Regione Campania verifica il corretto uso del marchio collettivo direttamente, anche operando attività di vigilanza sull'OdC individuato.

Le modalità di richiesta d'uso, di concessione e di impiego del marchio sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio collettivo di qualità con indicazione di origine "Sapore di Campania" può essere concesso in uso a tutti i produttori dell'Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Il marchio è costituito dalla dicitura "Sapore di Campania" e dalla immagine grafica di cui all'allegato a, che costituisce parte integrante del presente atto.

Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine.

Articolo 4

Le competenze della Regione Campania previste nel presente regolamento sono esercitate dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive, Settore SIRCA.

Articolo 5

Rientrano tra i prodotti di cui all'art. 3, comma 1:

- a) i prodotti agricoli e trasformati che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed

integrazioni, in quanto ottenuti secondo gli specifici disciplinari delle produzioni “Sapore di Campania”, approvati con atto monocratico dirigenziale del Settore SIRCA previa validazione ai sensi del successivo articolo 6;

- b) I prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 889 del Consiglio del 18 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) I prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ottenuti sul territorio della Regione Campania.
- d) I prodotti contrassegnati dalla Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), ottenuti sul territorio della Regione Campania.
- e) I prodotti contrassegnati dalla Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.).
- f) I vini di qualità di cui al Regolamento CE 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ottenuti sul territorio della Regione Campania.

Articolo 6

Per i prodotti compresi nella tipologia di cui all’art. 5, lettera a), produttori singoli e/o associati, Enti di ricerca ed Enti locali interessati, possono predisporre ulteriori appositi disciplinari, sottoponendoli al parere tecnico della Regione Campania.

In ogni caso il disciplinare proposto deve prevedere criteri e norme più rigorosi e specifici di quelli generali istituiti dalla legislazione comunitaria o nazionale, e contenere:

- a) La descrizione dei criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti.
- b) La descrizione del ciclo produttivo, con l’individuazione dei punti critici dei processi e le conseguenti e specifiche attività di controllo necessarie.
- c) Le modalità specifiche, ove necessario, di applicazione del marchio collettivo.

La Regione Campania procede all’istruttoria tecnica della proposta di disciplinare, anche sentite le rappresentanze del comparto produttivo interessato, e quindi provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato o al respingimento entro giorni 90 (novanta) dalla sua presentazione.

Dopo trenta giorni a far data dalla pubblicazione sul sito in assenza di osservazioni il disciplinare viene approvato con decreto del dirigente del seSIRCA; in caso di osservazioni, queste saranno oggetto di ulteriore istruttoria tecnica e, nel caso di accoglimento, il SeSIRCA provvederà alla pubblicazione del disciplinare modificato.

Articolo 7

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta istituisce presso il Settore SIRCA l’”Elenco Regionale degli Operatori Sapore di Campania” (EROSC).

Sono inseriti nell’EROSC gli operatori inseriti nel sistema di controllo istituito per Sapore di Campania e che hanno ottenuto licenza d’uso del marchio collettivo

I soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo dovranno inoltrare contestualmente specifica istanza di inserimento nel sistema di controllo del marchio “Sapore di Campania” e di licenza d’uso del marchio alla Regione Campania, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’OdC ed approvata dalla Regione Campania, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, comma 1 e articolo 5, e dalla ricevuta di versamento alla Regione Campania prevista per l’esame dell’istanza, di cui al successivo art. 11.

La modulistica dovrà prevedere, oltre gli elementi descrittivi necessari a definire l'offerta aziendale, una specifica dichiarazione di conoscenza, di accettazione del presente regolamento d'uso del marchio e di assoggettamento ai controlli dell'OdC.

L'OdC verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati, dandone comunicazione alla Regione Campania, la quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, inserisce l'operatore nel sistema di controllo e concede licenza d'uso del Marchio, dandone comunicazione all'operatore.

La Regione Campania, ogni sei mesi, con provvedimento del Dirigente del Settore SIRCA, approva l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati all'uso del Marchio, distinti per categoria di attività e per tipologia di prodotto.

Articolo 8

L'EROSC contiene i dati anagrafici del licenziatario (nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società), codice fiscale, un codice identificativo dello stesso, la data di rilascio della licenza d'uso, la categoria di attività e la tipologia di prodotto.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

Articolo 9

I licenziatari con la sottoscrizione dell'istanza di inserimento nel sistema di controllo si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento, nonché a:

- 1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
- 2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
- 3) Rispondere nei confronti della Regione Campania di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 14, 15.
- 4) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che la Regione Campania riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun licenziatario.
- 5) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
- 6) Rendere disponibile all'Organismo di controllo e alla Consulta di Partenariato tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.

Articolo 10

Ogni licenziatario deve versare alla Regione Campania un rimborso anticipato annuale per l'uso del marchio, definito, di regola ogni anno, dalla Regione Campania, tenuto conto dei costi sopportati dalla Regione Campania per le attività direttamente connesse alla certificazione ed alla tenuta dell'EROSC.

Articolo 11

I compiti attribuiti alla Consulta di Partenariato sono i seguenti:

- 1) Vigilanza sull'uso del marchio, attività per la quale la Consulta di Partenariato può acquisire in qualunque momento, dalle imprese che utilizzano il marchio stesso sui propri prodotti, la

documentazione ritenuta necessaria all'esercizio del controllo, nonché effettuare ispezioni presso le aziende che se ne avvalgono; per tale attività la Consulta di Partenariato è coadiuvata dall'OdC al quale dovrà essere demandata, sul piano tecnico, la verifica del rigoroso rispetto dei disciplinari approvati dalla Regione Campania.

- 2) Proposte in merito all'applicazione dei provvedimenti nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento; l'adozione dei provvedimenti sanzionatori è di competenza della Regione Campania sulla base delle risultanze dell'istruttoria della OdC e del parere espresso da questo tenuto conto della gravità della violazione accertata.

Articolo 12

Le non-conformità rilevabili a carico degli operatori possono essere:

- Lievi: quando non pregiudicano l'immagine pubblica del marchio.
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine pubblica del marchio.

In caso di non-conformità lieve viene applicata l'ammonizione scritta; in caso di non-conformità grave, vengono applicate salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le sanzioni della "Sospensione" o della "Revoca".

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata. La sospensione e la revoca sono annotate in un Registro informatizzato.

Articolo 13

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non-conformità lievi.

Articolo 14

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non-conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- a) Sia stato constatato un uso improprio del marchio tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del marchio.
- b) Non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
- c) Sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Regione Campania al licenziatario con lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate. Il provvedimento di cui al presente articolo viene annotato nell'EROSC con specifica annotazione.

Articolo 15

La revoca viene deliberata dalla Regione Campania nei confronti del licenziatario che:

- a) Si renda inadempiente verso la Regione Campania nel pagamento degli importi dovuti o non adempia alle altre obbligazioni assunte verso di essa.
- b) Non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;

- c) Abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
- d) Assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale alla Regione Campania o agli altri soggetti interessati.
- e) Utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.
- f) Sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'EROSC.

Articolo 16

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal sistema di controllo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata alla Regione Campania a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Articolo 17

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso del marchio.

Articolo 18

La Regione Campania si avvale della collaborazione di Associazioni o di Consorzi di valorizzazione legalmente costituiti fra operatori inseriti nel sistema di controllo per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale, sia all'estero. La disponibilità delle Associazioni e dei Consorzi nel coadiuvare la Regione Campania in tale attività promozionale esige comunque l'impegno delle singole imprese associate e/o consorziate beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni di valorizzazione che saranno poste in essere.

Articolo 19

Ogni controversia che potesse sorgere relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente regolamento sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli ad istanza della parte più diligente. L'arbitro unico tenterà la composizione bonaria della controversia ed in mancanza di accordo deciderà secondo diritto.